

Procedura aperta (art. 60, comma 1 del decreto legislativo n°50/2016) per l'affidamento dei lavori di completamento di n°4 alloggi simplex nel Comune di Montemarano (AV) alla Via Cupa Carmenella (CIG 9920135260 – CUP F89J21004910005).

DISCIPLINARE DI GARA

SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

Denominazione Servizio/Settore/Ufficio responsabile **ACER Campania – Area Informatica e Servizi Generali**

Indirizzo C.A.P. **Via Domenico Morelli n°75 - 80121**

Località/Città/Provincia **Napoli**

Telefono **0817973119**

Posta elettronica certificata (PEC): **acercampania@legalmail.it**

Indirizzo Internet (URL) **www.acercampania.it**

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: (vedi sezione I.1)
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: (vedi sezione IV)
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: (vedi sezione X)

I.2) Provvedimenti di approvazione della procedura, fonte di finanziamento

- Procedura di gara autorizzata con Determina in data 23/06/2023 R.U. n°638, pubblicata sul profilo committente dell'Ente alla Sezione Bandi di Gara e Contratti al seguente link:
<https://www.acercampania.it/index.php/amm-trasparente/determina-indizione-gara-6/>
- Fonte di finanziamento: Decreto della Giunta Regionale della Campania n°15 del 05/04/2019

I.3) Pubblicazione avviso di preinformazione con indizione di gara

Il bando di gara è stato così pubblicato:

- profilo di committenza della stazione appaltante: **www.acercampania.it**;
- piattaforma di e-procurement TUTTOGARE, al seguente indirizzo internet: **https://acercampania.tuttogare.it**
- Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- sito informatico **www.serviziocontrattipubblici.it** presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

I.4) Data e luogo di svolgimento della gara

Lo svolgimento della prima fase di gara, inerente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, avverrà in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement in data **24/07/2023** alle ore **09:00**.

I.5) Termine di presentazione delle istanze di partecipazione

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire sulla piattaforma telematica entro le ore **12:00** del giorno **21/07/2023**.

SEZIONE II - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

II.1) Oggetto e luogo di esecuzione

L'oggetto del presente lotto di appalto consiste nei lavori di completamento di n°4 alloggi simplex nel Comune di Montemarano (AV) alla via Cupa Carmenella, come meglio esplicitati negli elaborati progettuali.

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo e a misura" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere dddddd) e eeeee) del Decreto Legislativo n°50/2016.

II.2) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione

I lavori devono essere completati in 360 (trecento sessanta) giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna.

La stazione appaltante si riserva la consegna sotto riserva di legge, ricorrendone i presupposti.

SEZIONE III - LAVORAZIONI E IMPORTI A BASE D'APPALTO

III.1) Importi a base di gara

L'appalto non viene suddiviso in lotti attesa l'unicità prestazionale e funzionale dei lavori a farsi, ragion per cui è impossibile suddividerli senza arrecare pregiudizio alla loro regolare esecuzione.

Lotto	Dipartimento	Località	CIG	Importo a ribasso	Oneri sicurezza	Importo a base d'asta
1	AV	Montemarano	9920135260	€ 448.720,31	€ 10.197,66	€ 458.917,97

Tutti gli importi a base di gara sono al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali, se dovuti.

CLASSI E CATEGORIE PER LE LAVORAZIONI

Categoria	Descrizione	Classifica	Importo €	%	Prev - Scorp	Subappaltabile
OG1	Edifici civili	II	458.917,97	100,00	Prevalente	Si (max 49,99%)
TOTALE LAVORI			458.917,97	100,00		

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Decreto Legislativo n°50/2016, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta a euro 134.292,10.

III.2) Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del Decreto Legislativo n°50/2016, con le modifiche introdotte dall'art. 49, comma 2, del D.L. n°77 del 31/05/2021 convertito in Legge n°108/2021, che introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti, a partire dal 01/11/2021, di indicare nei documenti di gara quelle che sono le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto che, in considerazione di specifici elementi menzionati dallo stesso art. 49, dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario.

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n°50/2016, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n°50/2016, l'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, fatta salva la possibilità di subappaltare quota parte dei lavori nei termini che seguono.

Pertanto, i lavori subappaltabili sono esclusivamente i seguenti:

- categoria prevalente senza limiti d'importo ma comunque entro il limite del 49,99% dell'importo previsto per la medesima categoria;
- categorie scorporabili senza alcuna limitazione.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal comma 4, lettera b), del predetto articolo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n°50/2016. L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Decreto Legislativo n°50/2016

SEZIONE IV - DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

IV.1) Documenti di gara

I documenti a base dell'appalto:

- Progetto
- Bando, disciplinare e modulistica

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
- Bando-disciplinare di gara;
- Progetto
- Altri documenti allegati al bando-disciplinare.

IV.2) Consultazione, acquisizione ed utilizzo dei dati personali

A norma dell'art. 74, comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016, il presente disciplinare di gara, la modulistica da produrre a corredo dell'offerta e gli elaborati di gara sono disponibili e scaricabili dalla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE, al seguente indirizzo internet: <https://acercampania.tuttogare.it>

In base alla normativa vigente sul diritto d'autore, ACER è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

Il concorrente autorizza l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali dell'Ente.

IV.3) Sopralluogo

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della Legge n°120 del 11/09/2020, il concorrente non è obbligato a prendere visione dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, poiché il progetto a base di gara ha tutti gli elementi utili alla formulazione dell'offerta.

Non è previsto alcun sopralluogo congiunto presso i luoghi interessati dalle lavorazioni, che sono ispezionabili autonomamente.

Non è previsto il rilascio dell'attestato di sopralluogo obbligatorio.

Nel MODELLO B il concorrente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali che possano avere influenza sull'esecuzione dell'appalto.

SEZIONE V - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE

V.1) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016 in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti della presente SEZIONE e secondo le modalità di cui all'art. 92 del DPR 207/2010.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Tutte le comunicazioni inoltrate ai concorrenti mediante la piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE si intendono validamente notificate anche alle eventuali mandanti, consorziate, ausiliarie e sub-appaltatrici comunque costituite.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti, *ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento*, secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione costituisce motivo di esclusione dalla gara. Non è ammessa, *altresì*, la partecipazione alla gara di concorrenti:

- per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n°165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge n°90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n°114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Decreto Legislativo n°50/2016 penale.

Resta fermo quanto stabilito dai commi da 5 a 14 dell'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016.

V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono essere in possesso dell'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo n°50/2016 ed art. 61 del Regolamento, regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta e per importo adeguato.

I concorrenti devono essere, *in caso di lavorazioni con classifica superiore alla II*, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, ai sensi degli artt. 63 e 76 del Regolamento.

Il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale deve risultare dall'Attestazione SOA ovvero deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell'Attestato SOA, unitamente a copia semplice della domanda inoltrata alla competente SOA per la registrazione della Certificazione sull'Attestato SOA stesso.

L'impresa, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio. In tal caso l'impresa è tenuta a presentare copia del contratto stipulato con la SOA.

V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo n°50/2016, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente sezione è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'articolo 86 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E. e contratto di rete.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, *ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo n°50/2016*, e secondo quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 94 del Regolamento sia in termini di qualificazione per la partecipazione sia in termini di esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Decreto Legislativo n°50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del Decreto Legislativo n°50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto, i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Bando per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Decreto Legislativo n°50/2016, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo n°50/2016 (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Decreto Legislativo n°50/2016 penale.

A norma dell'art. 48, comma 14 del Decreto Legislativo n°50/2016, le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 2, lett. f) del citato art. 45.

V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a concordato con continuità aziendale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto:

- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;
- per le imprese che hanno presentato domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se il decreto previsto dall'articolo 163 del medesimo regio decreto non è stato ancora depositato, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto;
- per le imprese ammesse al concordato preventivo non è necessario l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto.

SEZIONE VI - IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

VI.1) Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n°50/2016. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto Legislativo n°50/2016 la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n°165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016. Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Decreto Legislativo n°50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

VI.2) Requisiti e capacità specifiche per i lavori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coerenti con quelle oggetto del presente affidamento:

- nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo n°50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo n°50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda;
- nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Decreto Legislativo n°50/2016, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, *di cui agli artt. 64 e ss. del Regolamento*, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie richieste dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, pertanto:

- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi ovvero sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori con obbligo di subappalto della categoria scorporabile, sempre che il suo importo complessivo rientri nel limite di cui all'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo n°50/2016;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Decreto Legislativo n°50/2016 di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Decreto Legislativo n°50/2016 di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Decreto Legislativo n°50/2016 di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10% (dieci per cento), fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.
- per le imprese cooptate, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

VI.3) Qualificazione dei consorzi stabili

Si applica l'art. 225 comma 13 del Decreto Legislativo n°36/2023.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice i consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2), lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

SEZIONE VII - AVVALIMENTO

Fatti salvi i divieti di cui al presente capo, ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo n°50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo n°50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Decreto Legislativo n°50/2016, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n°267.

L'avvalimento in ogni caso non è ammesso per soddisfare i seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla gara:

- a) a norma dell'art. 89 comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016, i requisiti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- b) a norma dell'art. 89 comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016, i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n°50/2016 e al precedente paragrafo 6.1. in quanto trattasi di requisiti connotati da un'intrinseca natura "soggettiva" perché acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati.

Per i requisiti immateriali (certificazioni di qualità, ecc.) l'avvalimento è ammesso a condizione che la misura dell'impegno concreto assunto dall'ausiliaria si estenda a comprendere l'organizzazione che ha espresso la certificazione o che legittima il possesso del requisito immateriale: per cui l'ausiliaria deve assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale/professionale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, giustifica l'attribuzione del requisito.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6. del presente disciplinare nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti immateriali e le risorse materiali necessari di cui è carente il concorrente.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Decreto Legislativo n°50/2016, il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, a pena di nullità, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione dall'ausiliaria e le correlate risorse strumentali e umane. Il contratto di avvalimento deve essere presentato in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata o in copia autentica informatica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e per le sole prestazioni ammesse.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione ne dà comunicazione al RUP il quale impone per iscritto al concorrente di sostituire l'ausiliaria irregolare, assegnando per l'adempimento un termine congruo decorrente dal ricevimento dell'ingiunzione. Per la surroga il concorrente, entro detto termine, deve produrre i documenti di rito per l'avvalimento dell'ausiliaria subentrante (DGUE del concorrente rettificato con la nuova dichiarazione di avvalimento, DGUE e altre dichiarazioni integrative della nuova ausiliaria, nuovo contratto di avvalimento, aggiornamento del PASSOE). In caso di inutile decorso del termine ingiunto, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga dello stesso da parte del concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione

dell'offerta. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria per un lotto può concorrere in via autonoma, e con l'utilizzo dei medesimi requisiti oggetto dell'avvalimento, per un lotto diverso.

SEZIONE VIII - PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E LEGALITÀ NEGLI APPALTI – ALTRI OBBLIGHI

VIII.1) Valutazione di impatto criminale – Legge Regionale n°3/2007

La Stazione Appaltante non ha ancora stipulato alcun Protocollo di Legalità con la competente Prefettura.

In ogni caso saranno integralmente applicabili le norme previste dal Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011, pubblicato sulla GURI n°226 del 28/09/2011, come modificato dalla Legge n°161 del 17/10/2017.

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n°3 / 2007, come da MODELLO G.

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO G.

VIII.2) Clausole relative al finanziamento

Nel caso in cui, per qualunque motivo, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità ai disposti di cui alla Legge Regionale n°8/2018, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla stazione appaltante né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore ad ACER, secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

SEZIONE IX - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

IX.1.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata **a corpo e a misura**, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla SEZIONE VIII.2.

IX.2) Modalità di aggiudicazione

IX.2.1) Valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Decreto Legislativo n°50/2016

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio attribuito sulla base dei seguenti elementi di valutazione, fermo restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 97, comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016 per le offerte anormalmente basse:

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE		Punteggi totali
OFFERTA TECNICA:		
A	Miglioramento dell'efficienza termica e acustica	20
B	Miglioramento dell'efficienza del Sistema Impianto Termico e produzione ACS	10
C	Miglioramento del Sistema Infissi esterni	20
D	Miglioramento delle qualità e della sicurezza delle parti esterne dei fabbricati	20
E	Modalità realizzative e costruttive delle opere in progetto	5
F	Fornitura di assistenza tecnica-manutentiva post completamento	10
TOTALE OFFERTA TECNICA		85
G	OFFERTA ECONOMICA (ribasso percentuale)	15
TOTALE		100

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

La valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice che sarà nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Decreto Legislativo n°50/2016

La commissione giudicatrice verrà nominata dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte – ai sensi dell'art. 77, comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016 - e sarà composta da n°3 (tre) componenti con idonea qualifica e competenza specifica nel settore oggetto del contratto, individuati nell'ambito del personale in organico della Stazione Appaltante, non essendo ancora operante l'Albo da istituire presso l'ANAC previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 95, comma 14-bis, del Decreto Legislativo n°50/2016 e in conformità con quanto disposto dalle Linee Guida n°2 dell'ANAC, nel presente caso di appalto aggiudicato con il criterio per OEPV non sarà attribuito alcun maggior punteggio per l'offerta di opere aggiuntive, meramente quantitative, rispetto a quanto previsto nel disciplinare tecnico a base di gara. Sono ammesse unicamente le varianti richieste e definite nell'ambito del presente disciplinare di gara.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G comma a) punto 4, e comma b) del D.P.R. n. 207/2010, nonché secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida n°2 dell'ANAC pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n°238 dell'11 ottobre 2016, mediante le seguenti formule:

Elementi qualitativi (offerta tecnica):

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

Per ciascun sub-criterio di tipo discrezionale/qualitativo, i coefficienti $V_{(a) i}$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i seguenti giudizi di valutazione:

GIUDIZIO	VALUTAZIONE	COEFFICIENTE DA ATTRIBUIRE
Ottimo	Offerta ampiamente superiore ai requisiti di Capitolato, con proposte non ragionevolmente migliorabile	1,00
Buono	Offerta superiore ai requisiti di Capitolato, con migliorie di elevato interesse e rilievo	0,75
Sufficiente	Offerta superiore ai requisiti di Capitolato, con migliorie di sufficiente interesse e rilievo	0,50
Mediocre	Offerta rispondente ai requisiti minimi di Capitolato, con migliorie di scarso interesse e rilievo.	0,25
Insufficiente	Offerta rispondente ai requisiti minimi di Capitolato, senza migliorie.	0,00

Elementi quantitativi (offerta economica):

Il punteggio riguardante l'offerta economica verrà attribuito - in base a quanto indicato nelle Linee Guida n°2 di attuazione del Decreto Legislativo n°50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n°1005 del 21/09/2016 - secondo la seguente formula non lineare:

$$V_{(i)} = (R_i / R_{max})^a$$

dove:

$R_{(i)}$ = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$V_{(i)}$ = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

a = 0,60

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida - purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione - ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Decreto Legislativo n°50/2016.

IX.2.2) Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.

I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli stabiliti dall'art. 97 comma 3 e ss. (esclusi i commi 3-bis e 8) del Decreto Legislativo n°50/2016. Resta comunque fermo il potere della stazione appaltante di valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici valutati in ordine a un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Pertanto, al ricorrere dei presupposti di legge, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice o della struttura di supporto istituita ad hoc ai sensi dell'art. 31 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Procede, quindi, a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte risultate anomale, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP chiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni del caso, indicando eventualmente le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La corrispondenza avviene tramite la piattaforma TUTTOGARE.

Qualora il concorrente partecipi in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ovvero di aggregazione di retisti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE, o che costituiscono l'aggregazione di retisti.

Il RUP, eventualmente con l'ausilio della commissione giudicatrice o della struttura di supporto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo n°50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, ma soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non sia in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dal RUP, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In caso di esclusione di un'offerta per tali circostanze, il RUP ne dà informazione alla Commissione europea.

SEZIONE X - ESPLETAMENTO DELLA GARA

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

La procedura di gara sarà la seguente.

Gli operatori economici che hanno aderito al presente lotto nell'avviso di preinformazione con indizione di gara saranno invitati ad iscriversi sulla piattaforma TUTTOGARE alla relativa procedura ristretta.

L'apertura della busta amministrativa avverrà nelle date indicate alla precedente SEZIONE I.4, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement, che in tempo reale darà comunicazione ai concorrenti dell'avvenuta apertura del plico, e del successivo esito dell'esame.

La stazione appaltante, tramite il Seggio di Gara appositamente costituito per la presente procedura di gara:

- verifica l'ammissibilità dei concorrenti e procede all'apertura dei plichi digitali regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle buste digitali richieste;
- procede quindi all'apertura della busta digitale n°1 (di cui alla successiva SEZIONE XI) relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal presente disciplinare di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti, ed alla ammissione con riserva nei casi di incompletezza documentale da perfezionare con la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016 attraverso la stessa piattaforma telematica; resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al controllo anche a campione delle veridicità e sostanza delle autodichiarazioni fornite dagli operatori economici partecipanti alla gara (comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017);
- nel caso di applicazione della procedura di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016, nel corso di una successiva seduta di cui sarà dato avviso ai concorrenti ammessi, si procederà alla comunicazione degli esiti delle eventuali regolarizzazioni di cui al punto precedente – anche sulla scorta delle ulteriori verifiche effettuate sulla documentazione presentata dai concorrenti;
- nel corso di una successiva seduta pubblica di cui sarà dato avviso ai concorrenti ammessi attraverso la piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE, si procederà alla comunicazione degli esiti delle eventuali regolarizzazioni di cui al punto precedente, anche sulla scorta delle ulteriori verifiche effettuate sulla documentazione presentata dai concorrenti;
- la Commissione di Gara, nominata dopo la scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77, comma 7 e dell'art. 216, comma 12 del Decreto Legislativo n°50/2016, procede all'apertura della busta digitale n°2 relativa all'offerta tecnica;
- la commissione giudicatrice procederà, in più sedute non pubbliche - che potranno aver luogo anche con le modalità di cui al comma 2 del citato art. 77 - all'esame della documentazione tecnica di cui alla busta digitale n°2;
- al termine della procedura di esame delle offerte tecniche, per la quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la Commissione attribuirà i relativi punteggi;
- in seguito, in una nuova seduta di gara e per i soli offerenti ammessi, il Seggio di Gara procederà, sempre mediante la piattaforma telematica di e-procurement, all'apertura della busta digitale n°3 contenente l'offerta economica, per attribuire il punteggio all'elemento prezzo e, conseguentemente, sarà stilata la graduatoria con l'attribuzione del punteggio complessivo, verificando altresì il rispetto dei termini di cui all'art. 95 comma 10 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- qualora l'offerta risultata prima classificata nella graduatoria provvisoria risulti anomala, nei termini di cui all'art. 97 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016, si procederà all'attivazione delle procedure di cui alla SEZIONE VIII.1.2, fino alla avvenuta individuazione della migliore offerta non anomala;
- Il Seggio di Gara redigerà verbale finale di aggiudicazione provvisoria dei singoli lotti, che sarà trasmesso alla stazione appaltante per le successive determinazioni, salvo l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia nei termini di cui alla SEZIONE VIII.2.2. del presente disciplinare.
- nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà conseguito il punteggio tecnico più alto; qualora anche i punteggi tecnici dovessero essere uguali, l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio;
- le risultanze della predetta seduta saranno oggetto di formale provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante, che verrà comunicato a mezzo PEC tempestivamente - attraverso la piattaforma telematica - a tutti i partecipanti, ai sensi dell'art. 76 del Decreto Legislativo n°50/2016, e pubblicato sul profilo del Committente (nella sezione Amministrazione Trasparente), a norma dell'art. 29 del Decreto Legislativo n°50/2016 e con le modalità di cui al D.M. del 2 dicembre 2016 in G.U. n. 20 del 25/01/2017;
- a norma dell'art. 95 comma 15 del Decreto Legislativo n°50/2016, **ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla redazione della graduatoria provvisoria di ciascun lotto non rileva ai**

fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, per cui le graduatorie stesse resteranno in ogni caso invariate.

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta nelle more delle verifiche di cui agli artt. 81 e 216 comma 13 del medesimo Decreto, che la stazione appaltante effettuerà anche tramite il sistema AVCPass, riservandosi comunque la facoltà di richiedere al concorrente provvisoriamente aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini delle verifiche.

Una volta effettuate le verifiche di cui agli artt. 81 e 216 comma 13 del Decreto Legislativo n°50/2016, la Stazione Appaltante adotterà il provvedimento di conferma dell'aggiudicazione definitiva, che autorizzerà altresì la stipula del relativo contratto di appalto.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il contratto dovrà essere stipulato nei termini di cui all'art. 32 commi 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n°50/2016, decorrenti dalla data del provvedimento di conferma dell'aggiudicazione.

Contestualmente alla stipula del contratto di procederà alla restituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

SEZIONE XI - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

➤ **Presentazione dell'offerta**

La procedura di gara si svolgerà mediante piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE, cui può accedersi attraverso il seguente indirizzo internet: <https://acercampania.tuttogare.it>

Tutte le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni ex art. 29,52 e 76 del Decreto Legislativo n°50/2016 verranno gestite tramite la predetta piattaforma.

Non verranno prese in considerazione comunicazioni pervenute in altra forma.

Le modalità tecniche che i concorrenti dovranno seguire per l'utilizzo della piattaforma sono riportate nelle "Norme tecniche di utilizzo" – consultabili e scaricabili al predetto indirizzo web - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti il funzionamento della piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura di gara, le modalità di registrazione dei concorrenti e di inoltro delle offerte, nonché la forma delle comunicazioni da utilizzare.

Pertanto – ai fini della partecipazione alla procedura di gara – è obbligatorio presentare la documentazione richiesta **esclusivamente** attraverso la piattaforma telematica di e-procurement, mediante caricamento (upload) della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo".

Per la partecipazione alla procedura di gara i concorrenti dovranno trasmettere – mediante la piattaforma telematica – n°3 buste digitali:

- BUSTA DIGITALE 1 - Documentazione amministrativa (vedi punto XII.2).
- BUSTA DIGITALE 2 - Offerta tecnica (vedi punto XII.3);
- BUSTA DIGITALE 3 - Offerta economica (vedi punto XII.4)

L'invio telematico del plico dovrà avvenire entro e non oltre i termini di cui al punto I.5, con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo".

Le offerte inserite sulla piattaforma telematica non possono essere ritirate dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

In caso di inserimento di più documenti firmati digitalmente, anche da parte di soggetti differenti, in uno slot singolo sulla piattaforma TUTTOGARE, i singoli file vanno uniti in una cartella compressa (formato ZIP o RAR o simile); la cartella compressa va firmata digitalmente, anche dal solo soggetto capogruppo, prima di caricarla nello slot corrispondente.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa introdotta dal Decreto Legislativo n°50/2016 e nelle "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma telematica.

Si precisa che per l'espletamento della presente procedura di gara **non sono previste sedute pubbliche del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice**, in base a quanto disposto dall'art. 58 del Decreto Legislativo n°50/2016, che non contempla alcuna fase pubblica di gara.

Tale principio è stato altresì confermato da un consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale l'utilizzo di una piattaforma informatica e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC) rendono l'iter di gara più sicuro garantendo l'inviolabilità e la segretezza delle offerte, nonché l'immodificabilità delle stesse.

SEZIONE XII - CONTENUTI DELL'OFFERTA

XII.1) Termine di validità dell'offerta

L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Decreto Legislativo n°50/2016 decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

La partecipazione alla procedura di gara comporta l'automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare di gara, e la rinuncia a qualsiasi eccezione e/o riserva ed esse riferite.

XII.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA n°1)

XII.2.1) Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE V mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.

XII.2.2) Con riferimento al punto V.1) del bando di gara "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA", nella BUSTA DIGITALE n°1 i concorrenti dovranno **produrre a pena di esclusione** la seguente documentazione:

A) Istanza di partecipazione e dichiarazione unificata del legale rappresentante in bollo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (MODELLO "B") accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, concernente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 e il possesso dei requisiti di carattere soggettivo necessari, e precisamente:

- l'assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Decreto Legislativo n°50/2016 di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Decreto Legislativo n°50/2016 penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Decreto Legislativo n°50/2016 penale nonché all'articolo 2635 del Decreto Legislativo n°50/2016 civile;
 - c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
 - d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Decreto Legislativo n°50/2016 penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nei termini di cui all'art. 80 comma 4 del Decreto Legislativo n°50/2016;
 - l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016;
 - l'assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Decreto Legislativo n°50/2016;
 - l'inesistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80 comma 5, lett. c-ter);
 - l'assenza di significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni
 - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art.80 comma 5, lett. c-bis);
 - l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016, non diversamente risolvibili;
 - di non essere stato coinvolto della fase di preparazione della presente procedura di gara in modo da cagionare una distorsione della concorrenza;
 - l'assenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 o di altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81;
 - di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, riferita al momento di presentazione dell'offerta;
 - l'assenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - l'assenza di situazioni in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Decreto Legislativo n°50/2016 penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 - l'assenza – rispetto agli altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento - di situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Decreto Legislativo n°50/2016 civile o di qualsiasi altra relazione, anche di fatto, che possa imputare le offerte ad un unico centro decisionale;
 - l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici relativa ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati;

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c. nei confronti dei soggetti

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- l'impegno ad accettare la eventuale consegna anche sotto riserve di legge nelle more della stipulazione del contratto;
- il possesso della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n°68 circa il rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili, ovvero autocertificazione circa il possesso dei requisiti necessari per l'esonero dal predetto obbligo;
- la conclusione di contratti di lavoro o di collaborazione con ex dipendenti dell'Ente che nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell'Ente stesso, in base a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.L. 165/2001;
- l'impegno a non corrispondere, promettere, offrire – sia direttamente che indirettamente tramite terzi – somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, utilità, vantaggio, beneficio, al fine di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti ovvero al fine di distorcere il corretto espletamento dell'attività amministrativa e/o della successiva attività di valutazione da parte dell'ACER Campania;
- l'impegno a denunciare immediatamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ACER Campania nonché alle Autorità competenti qualsiasi illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero qualsiasi illecita pretesa venga avanzata nei propri confronti ovvero nei confronti dei propri rappresentanti, familiari, dipendenti della Ditta o altri soggetti legati alla Ditta da rapporti professionali;
- l'indicazione dei componenti di maggiore età del proprio nucleo familiare di maggiore età conviventi nell'ultimo triennio;
- l'autorizzazione dell'ACER Campania all'utilizzo dei propri dati personali a fini istituzionali, indicando i contatti telefonici e di posta elettronica da utilizzare a tal fine per la trasmissione di eventuali comunicazioni;
- l'indicazione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
- di avere preso piena e perfetta conoscenza delle prescrizioni previste nel Capitolato Prestazionale;
- di aver verificato gli elaborati posti a base d'appalto, e le condizioni di esecuzione della prestazione;
- di conoscere tutte le circostanze generali e particolari che hanno contribuito alla determinazione del prezzo, di ritenere lo stesso congruo e remunerativo e tale da consentire il ribasso d'asta che andrà ad offrire in sede di gara, tenuto conto delle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto;
- di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto;
- di avere la possibilità ed i mezzi economico - finanziari, così pure quelli tecnici per procedere alla esecuzione dell'Appalto nelle migliori condizioni, con tempestività, professionalità e competenza specifica.
- il rispetto degli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo n°50/2016 di comportamento, come da D.P.R. 62/2013, che si applica alla stazione appaltante e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Decreto Legislativo n°50/2016, pena la risoluzione del contratto.
- di essere a conoscenza delle eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover ottemperare, durante l'esecuzione del servizio, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;
- la rinuncia, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
- di aver effettuato sopralluogo autonomo presso i luoghi oggetto dell'intervento e di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l'affidamento **a corpo ed a misura** delle prestazioni, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta;
- la rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi e/o indennizzi nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme, disposizioni e pattuizioni contenute nel presente disciplinare, nel Capitolato Prestazionale;
- l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all'uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole.
- l'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE mediante la quale verrà gestita l'intera procedura di gara, come riportate nelle Norme Tecniche di Utilizzo.

Il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 sull'istanza di partecipazione può essere assolto a mezzo modello F23, da versarsi presso gli sportelli delle banche, Poste Italiane, oppure agenti della riscossione, riportando i seguenti dati:

- codice tributo: 456/T

- codice ufficio: TER
- codice fiscale Ente: 08496131213
- descrizione: "bollo istanza CIG _____";

La scansione della ricevuta di pagamento deve essere inserita nella BUSTA AMMINISTRATIVA n°1 contenente l'istanza di partecipazione.

- B)** Dichiarazione unificata sottoscritta digitalmente resa dagli altri soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016 - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (MODELLO "C"), concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n°50/2016.
- C)** Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, relativa all'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese, e dalla quale risulti l'abilitazione per attività coerenti con quelle della presente procedura di gara.
- D) Attestazione SOA** - I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere **oppure** Dichiarazione Sostitutiva, ex art. 47 D.P.R. n°445/2000, relativa/e al possesso dell'attestazione di qualificazione con le seguenti indicazioni minime:
- denominazione della SOA;
 - numero dell'attestazione;
 - data rilascio;
 - data scadenza triennale e quinquennale;
 - categorie e classifiche;
 - estremi della certificazione di qualità;
 - nome/i e Codice Fiscale/i del/i rappresentante/i legale/i e dei direttore/i tecnico/i

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E., di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), lettera e) e lettera g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E., comprese le eventuali imprese cooptate.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, valgono le stesse indicazioni date in precedenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, non in possesso dell'attestazione di qualificazione, Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale, previsti dal titolo III, parte II del Regolamento (resta fermo, fino al 31 dicembre 2013, il regime transitorio previsto dall'art.253, comma 9-bis del Codice).

- E)** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n°50/2016, predisposto **in forma elettronica**, configurato e reso disponibile in formato XML o in forma di compilazione guidata sulla piattaforma telematica di e-procurement; In caso di avvalimento, il concorrente dovrà presentare – nella medesima forma – un DGUE separato per ciascuna impresa ausiliaria, compilato secondo le indicazioni di cui al punto 3. paragrafi 3) e 4) delle Linee Guida emanate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in data 18/07/2016.
- In caso di riutilizzo di un DGUE relativo ad altro appalto, pertinente rispetto alla procedura in corso, i concorrenti dovranno produrre apposita dichiarazione di conferma dei requisiti, come previsto dall'art. 85 comma 4 del Decreto Legislativo n°50/2016
- In caso di riunioni temporanee di imprese, di consorzi, e G.E.I.E., la documentazione di cui ai predetti punti A), B), C), D), E) ed F) dovrà, in ogni caso, essere prodotta a pena d'esclusione da ciascuna impresa riunita, consorziata o partecipante al G.E.I.E., e dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti nella percentuale minima pari alla corrispondente quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio.

Nel caso di avvalimento, la documentazione di cui ai punti A), B), C), D) ed E) dovrà essere prodotta anche con riferimento alle ditte ausiliarie.

- F) In caso di AVVALIMENTO, tutte le dichiarazioni di cui alla Sezione VII in uno con il MODELLO "I" e il PASSOE contenente gli estremi dell'ausiliaria.
- G) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire dovranno produrre apposita dichiarazione (MODELLO "D") sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - per ciascun operatore l'indicazione: della categoria di opere, dell'importo relativamente a ciascuna categoria che sarà dallo stesso eseguita, e della relativa percentuale di incidenza.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono allegare l'atto di costituzione dell'associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere presentata copia autentica dell'atto costitutivo. Qualora da tali documenti non risultino gli elementi di cui alle lett. a. e b. dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta.

- H) In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare l'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'art. 48, comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016. In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Decreto Legislativo n°50/2016 per effetto dell'art. 48 comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- I) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n°111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, per ciascun lotto cui il concorrente intende partecipare; in caso di A.T.I. ovvero di avvalimento, ciascun PASSOE dovrà riportare all'interno l'indicazione di tutti i componenti dell'A.T.I. ovvero delle ditte ausiliare;
- J) Procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta di cui al MODELLO "A" sia sottoscritta dall'istitore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione o dal certificato di cui alla precedente lett. E). Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il MODELLO "B".
- K) I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di **euro 33,00 (trentatré/00)** a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativamente alla presente gara d'appalto, riferita al CIG del presente lotto. Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione della documentazione amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria, che sarà restituita a ciascun concorrente soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva.

- L) Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario pari al 2% dell'importo a base d'asta comprensivo della progettazione, sottoscritta digitalmente, prestata con le modalità di cui all' art. 93 del Decreto Legislativo n°50/2016 e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n°31 del 19/01/2018, o mediante bonifico bancario. La predetta garanzia, essendo unica, dovrà riportare al suo interno gli estremi dei CIG e l'indicazione dei singoli lotti a cui l'operatore economico intende partecipare.

Nel caso di presentazione di cauzione in contanti, il relativo deposito dovrà essere effettuato mediante bonifico da effettuarsi presso il Tesoriere dell'ACER Campania.

Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016, qualora il concorrente possieda i requisiti ivi previsti.

La cauzione dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n°385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58., e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Decreto Legislativo n°50/2016 civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Decreto Legislativo n°50/2016 civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- una efficacia minima di giorni **180 (centottanta)** decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, a norma dell'art. 93 comma 5 del Decreto Legislativo n°50/2016

Detta garanzia, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli offerenti.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, salvo l'applicazione del soccorso istruttorio nei termini di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016.

XII.3 – OFFERTA TECNICA (BUSTA n. 2)

Il Concorrente dovrà illustrare la propria offerta tecnica tenendo conto delle indicazioni appresso riportate nel presente capitolo, nonché in considerazione dei parametri stabiliti per l'assegnazione dei relativi sub-punteggi, secondo la seguente griglia di valutazione.

Criterio	Descrizione del criterio	Subcriterio	Punti D max	Punti T max	Punteggio massimo criterio
A	Miglioramento dell'efficienza termica e acustica degli Elementi Opachi dell'Involucro Edilizio	A.1 <u>Interventi volti a incrementare i valori caratteristici degli elementi e della resistenza termica e acustica</u> Interventi, nel rispetto delle scelte progettuali, volti a incrementare ulteriormente i valori caratteristici degli elementi e della resistenza termica e acustica di muri, solai, coperture e degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, interessanti anche l'intero sistema cappotto termico. Sono proponibili, inoltre, tutti gli accorgimenti tecnici volti ad eliminare ulteriormente i ponti termici delle strutture, con particolare riguardo all'adozione di sistemi di fissaggio degli accessori, che evitino la discontinuità nell'isolamento termico di facciata. Gli interventi migliorativi devono prevedere l'impiego di materiali e semilavorati che consentano da un lato durabilità e facilità di impiego da parte dell'utenza e dall'altro rapidità di interventi manutentivi e la rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) requisiti premianti di cui alla normativa vigente. Tutti gli interventi, nel rispetto del progetto esecutivo e delle prescrizioni del Capitolato Speciale, devono poter incrementare l'EP globale di previsione progettuale anche alla luce del Decreto MISE del 6 agosto 2020.	15		20
		A.2 <u>Qualità e certificazione della manodopera</u> Saranno maggiormente considerate e premiate le proposte che conterranno elementi probanti in merito alla qualità e alla certificazione della manodopera che effettuerà la posa del cappotto termico e degli ulteriori isolamenti delle strutture, quali, ad esempio, attestati di partecipazione a corsi specifici qualificanti per imprese e/o artigiani posatori, tenuti da enti o associazioni o agenzie riconosciute e/o accreditate.	5		
B	Miglioramento dell'efficienza del Sistema Impianto Termico e produzione di ACS	B.1 Interventi e accorgimenti, anche tecnicamente più avanzati ma nel rispetto delle scelte progettuali, volti al miglioramento della Prestazione Energetica e dell'efficienza del Sistema Impianto Termico per riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Gli interventi migliorativi devono prevedere l'impiego di materiali e semilavorati che consentano da un lato durabilità e facilità di impiego da parte dell'utenza e dall'altro rapidità di interventi manutentivi. Tutti gli interventi, nel rispetto del progetto esecutivo e delle prescrizioni del Capitolato Speciale, devono poter incrementare l'EP globale di previsione progettuale anche alla luce del Decreto MISE 6 agosto 2020.	10		10
C	Miglioramento del Sistema Infissi esterni	C.1 <u>Interventi migliorativi, accorgimenti e caratteristiche dei materiali</u> Interventi, accorgimenti e caratteristiche dei materiali volti. A migliorare la trasmittanza termica, la tenuta all'aria, all'acqua e acustica degli infissi, ivi compreso i sistemi di schermatura solare ed ad incrementare la classe energetica globale di previsione progettuale anche alla luce del Decreto MISE 6 del agosto 2020. È proponibile l'individuazione di soluzioni tecniche in grado di permettere il miglioramento delle condizioni termo-igrometriche interne, con particolare riferimento al ricambio d'aria, a patto che siano compatibili e non interferiscano con il disegno di facciata e le specifiche progettuali. Tutti gli interventi, nel rispetto del cronoprogramma di progetto, devono interferire al minimo con gli interni degli alloggi. Gli interventi migliorativi devono prevedere l'impiego di materiali e semilavorati che consentano da un lato durabilità e facilità di impiego da parte dell'utenza e dall'altro rapidità di interventi manutentivi e la rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) requisiti premianti vigenti	15		20

		C.2	<p><u>Qualità e certificazione della manodopera</u></p> <p>Saranno maggiormente considerate e premiate le proposte che conterranno elementi probanti in merito alla qualità e alla certificazione della manodopera che effettuerà la posa del sistema infissi esterni, quali, ad esempio, attestati di partecipazione a corsi specifici qualificanti per imprese e/o artigiani posatori, tenuti da enti o associazioni o agenzie riconosciute e/o accreditate.</p>	5		
D	Miglioramento delle qualità e della sicurezza delle parti esterne dei fabbricati (orizzontali e verticali)	D.1	<p>Interventi migliorativi che dovranno incidere sul pregio tecnico dell'opera, sotto il profilo della qualità delle superfici esterne e sulla sicurezza in fase manutentiva secondo i seguenti possibili obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuare soluzioni tecniche superficiali finalizzate a garantire migliori caratteristiche di resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici, con particolare riferimento ai rischi di colature, dilavamenti, scolorimenti o annerimenti dei prospetti, onde ridurre al massimo i successivi interventi di manutenzione; - Individuare soluzioni tecniche superficiali in grado di permettere il miglioramento delle condizioni termo igrometriche interne; - Individuare soluzioni tecniche superficiali finalizzate al miglioramento della resistenza agli urti ed abrasione del paramento esterno, con particolare riferimento alla zoccolatura dei fabbricati - Individuare caratteristiche materiche e cromatiche superficiali, compatibili con le specifiche tecniche del sistema cappotto, in grado di migliorare la qualità formale dei fabbricati nel loro complesso - Adozione di "linea vita", certificate EN 795:2012 e TS 16415, ed individuazione di accessi protetti alla copertura per la riduzione del rischio caduta dall'alto nel caso di interventi manutentivi <p>Gli interventi migliorativi devono prevedere l'impiego di materiali e semilavorati che consentano da un lato durabilità e facilità di impiego da parte dell'utenza e dall'altro rapidità di interventi manutentivi e la rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) requisiti premianti vigenti.</p>	20		20
E	Modalità realizzative e costruttive delle opere in progetto	E.1	<p>Accorgimenti tecnici per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori in ordine alle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allestimenti stabili nelle aree di cantiere; - organizzazione del cantiere per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare riferimento alle principali fasi lavorative ed alle interferenze tra lavori e residenti nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.; - Adozione di sistemi di protezione antintrusione sui ponteggi durante le ore notturne. 	5		5
F	Fornitura di assistenza tecnica-manutentiva post completamento	F.1	<p>Contratti di assistenza tecnica-manutentiva, ordinaria e straordinaria, oltre la normale garanzia di fabbrica e per un numero minimo di 2 (due) anni, per gli impianti termoidraulici ed eventuali altri impianti tecnici oggetti di offerta tecnica migliorativa a far data dalla consegna degli alloggi all'utenza.</p>	10		10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE						85

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

L'offerta tecnica di cui alla busta digitale n°2 dovrà comprendere, a **pena d'esclusione**, la seguente documentazione.

- 1) RELAZIONE UNICA (un unico documento) che illustri le qualifiche dell'offerente e l'adeguatezza dell'offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento dell'intervento, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per i criteri e sub criteri premianti, eventualmente corredata da schede tecniche ed elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative che il partecipante intende offrire in relazione ai suddetti criteri e sub sub-criteri.
La relazione descrittiva della proposta tecnica migliorativa, in cui sono illustrati e motivati i miglioramenti proposti con eventuali schede e/o disciplinari tecnici ed elaborati grafici relativi alle migliorie dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione e dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine.
La relazione dovrà essere costituita da un max di 30 (trenta) cartelle formato A/4 e 5 (cinque) formato A/3, su unica facciata, che illustra separatamente ed ordinatamente le proposte migliorative.
Per fogli della relazione tecnica si intendono singole facciate di pagine formato A/4 (le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi), con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 12 (dodici) interlinea 1,5. Non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali schede tecniche e/o certificazioni di organismi indipendenti allegate alla relazione.
- 2) COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO (senza indicazione dei prezzi) in cui risultano riportate tutte le categorie di lavori oggetto di migliorata offerta.
- 3) QUADRO COMPARATIVO NON ESTIMATIVO tra il progetto posto a base di gara e le migliorie offerte inerenti alla proposta progettuale migliorativa relativa a ciascuno degli elementi di valutazione.

- 4) ELENCO PREZZI NON ESTIMATIVO (senza indicazione dei prezzi) delle eventuali nuove voci relative alle categorie di lavori previste nelle migliori offerte ed inerenti la proposta progettuale migliorativa relativa a ciascuno dei predetti elementi di valutazione.

Ogni fascicolo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del presente Disciplinare).

Non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione anche ad uno solo elemento di valutazione:

- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui ai criteri di natura qualitativa previsti in progetto;
- esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non consente una valutazione univoca;
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili.

L'offerta tecnica:

- non può rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante; pertanto, sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni di prezzo.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti precedenti comporta la non ammissibilità dell'Offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Nel caso di RTI o Consorzio l'offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Nella busta telematica contenente l'offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da cui si possano evincere elementi quantitativi da inserire nella Busta "C" contenente l'offerta economica.

Si precisa che tutte le proposte costituenti l'offerta tecnica formulate dal concorrente aggiudicatario costituiranno elemento contrattuale in aggiunta alle prescrizioni del capitolato speciale di appalto.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d'Appalto, etc.).

Si precisa che sarà oggetto di specifica valutazione anche l'attendibilità delle proposte formulate e che verrà attribuito coefficiente di valutazione pari a "zero" alle proposte migliorative che – ad insindacabile giudizio della commissione – appaiano irrealizzabili ovvero non compatibili con le caratteristiche e le peculiarità specifiche degli immobili e dell'appalto.

I punteggi previsti verranno attribuiti ai concorrenti solo in presenza degli elaborati richiesti e secondo le modalità sopra illustrate, sempreché gli elementi offerti siano stati illustrati e argomentati in modo esaustivo e completo e siano congruenti tra loro, ad insindacabile giudizio della Commissione di Gara.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, la soglia di cui all'art. 95 comma 8 del Decreto Legislativo n°50/2016 è fissata nella misura del 40% del punteggio tecnico complessivo da assegnare, ed è quindi pari a punti n°34 (trentaquattro).

Le offerte che non raggiungeranno tale soglia saranno considerate inidonee e, pertanto, escluse dal prosieguo delle operazioni di gara. Per tali offerte non si procederà all'apertura della busta n°3 – offerta economica.

XII.4 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n°3)

La Busta digitale n°3, a pena d'esclusione, deve contenere la seguente documentazione:

- 1) L'offerta economica, redatta in lingua italiana, utilizzando l'allegato MODELLO "A", debitamente compilati in ogni parte.
Il ribasso percentuale offerto deve essere indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. La mancata indicazione del ribasso percentuale è causa di esclusione dalla gara.
Il ribasso percentuale dovrà avere tre cifre decimali; le cifre decimali oltre la terza non verranno prese in considerazione e non verrà eseguito alcun arrotondamento. Esso viene calcolato sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, escludendo quindi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art. 2209 c.c.) o del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, pena esclusione dalla gara.
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare espressamente gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i costi della manodopera, in base a quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del Decreto Legislativo n°50/2016.
La predetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente:
 - nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
 - nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.

SEZIONE XIII - ESCLUSIONE DALLA GARA

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni, documenti o elaborati richiesti o l'incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l'inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come tali nelle SEZIONI precedenti potrà comportare l'esclusione dalla gara, salvo l'applicazione del soccorso istruttorio nei termini di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Costituirà altresì motivo di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi del medesimo art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016, di completare o fornire chiarimenti - entro il termine massimo di 10 giorni a seconda della gravosità dell'adempimento - in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, nonché l'esito negativo delle verifiche di cui all'art. 95 comma 10 del Decreto Legislativo n°50/2016.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti la sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Verranno altresì escluse le offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di inequivoci elementi, a norma dell'art. 80 comma 5 lett. m) del Decreto Legislativo n°50/2016.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.

In caso di contrasto, le norme legislative prevalgono sulle prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

SEZIONE XIV - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

XIV.1.1) L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'esito di gara, i documenti eventualmente non acquisiti attraverso il sistema AVCPass;

XIV.1.2) I termini per la stipula del contratto di appalto con l'aggiudicatario saranno regolati dall'art. 32 commi 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n°50/2016. Il predetto contratto verrà predisposto in modalità elettronica per la sottoscrizione con firma digitale, in base a quanto previsto dall' art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n°50/2016

Qualora il concorrente aggiudicatario non provveda alla sottoscrizione del contratto, nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'art. 103, comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016 ed incamerata la garanzia provvisoria.

XIV.1.3) Al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, verrà accertata, a cura della stazione appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione previdenziale ed assicurativa presso INPS, INAIL attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della L. 276/03

XIV.1.4) Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

XIV.1.5) L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XIII.2) secondo i termini ivi indicati.

XIV.2) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016, nei termini di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto;

XIV.2.1) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art 103 del Decreto Legislativo n°50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione della certificazione attestante l'avvenuta regolare conclusione della prestazione. Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo n°50/2016, qualora il concorrente possenga i requisiti ivi previsti.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 103 del Decreto Legislativo n°50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Decreto Legislativo n°50/2016 civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nei termini di cui all'art. 103 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016 da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

SEZIONE XIV - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

XIV.1) La stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro 60 giorni dalla data del provvedimento di conferma dell'aggiudicazione definitiva. È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione del protocollo di legalità e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.

XIV.2) È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29, comma 7, del Decreto-legge n°4 del 27/01/2022.

SEZIONE XV – CONTROVERSIE

Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi, a norma dell'art. 204 del Decreto Legislativo n°50/2016.

SEZIONE XVI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n°196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della ditta concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame l'offerta.

I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento è la **SOC. COOP. STUDIO A.M.I.C.A. (Asset Modernizzazione Informatica Contratti Appalti)** con sede in San Donaci (BR) alla Via Giordano n°56 – C.F. 01850570746, fornitrice della piattaforma di e-procurement **TUTTOGARE** utilizzata per l'espletamento della presente procedura di gara.

SEZIONE XVII - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n°50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

ACER consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del Decreto Legislativo n°50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

A tale riguardo il concorrente, con la partecipazione alla presente gara, autorizza ACER a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

Nel caso in cui non si acconsenta all'accesso della propria offerta tecnica, è necessario allegare alla predetta offerta tecnica una dichiarazione (Modello F) sottoscritta digitalmente, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

SEZIONE XVIII – SPESE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n°20 del 25 gennaio 2017 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

Trattandosi di appalto con importo inferiore ad euro 500.000,00 non sono previste spese di pubblicazione.

La stazione appaltante si riserva comunque di quantificazione eventuali spese vive di pubblicità (bolli, tasse, ecc.).

SEZIONE XIX - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n°50/2016 e degli artt. 4 e 6 della Legge 241/1990, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito all'ing. Carmine Andreotti.

SEZIONE XX - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti all'Ente Appaltante esclusivamente sulla piattaforma telematica di e-procurement entro le ore 12:00 del giorno 17/07/2023.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.

Per problematiche relative al funzionamento della piattaforma, si prega di contattare prioritariamente l'help desk del sito TUTTOGARE tramite la mail assistenza@tuttogare.it oppure telefonicamente al numero 0240031280, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

Sono ammesse unicamente richieste di chiarimenti riguardanti il contenuto del bando, del disciplinare e della modulistica; **non sono ammessi chiarimenti che costituiscono consulenza tecnica e/o giuridica sulla procedura di gara.**

Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo PEC e pubblicate sempre attraverso la piattaforma telematica di e-procurement.

Ciascun concorrente è tenuto a consultare periodicamente i chiarimenti pubblicati fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, poiché saranno ritenute inammissibili contestazioni inerenti i contenuti dei medesimi chiarimenti.

ACER

Agenzia Campana Edilizia Residenziale

Il Direttore Generale

Avv. Giuliano Palagi

ALLEGATI:

- Modello A Offerta economica
- Modello B Istanza di partecipazione e dichiarazione unificata del legale rappresentante
- Modello C Dichiarazione unificata altri soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016
- Modello D Dichiarazione di impegno in caso di A.T.I. o Consorzi
- Modello F Dichiarazione accesso atti offerta tecnica
- Modello G Legge Regionale n°3/2007
- Modello I Dichiarazione impresa ausiliaria